

Codice A1816A

D.D. 10 febbraio 2017, n. 338

R.D. 523/1904 - P.I. 5687 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento di una condotta idrica (aereo) e contestuale rimozione di quello esistente sul torrente Kant, in loc. San Maurizio, in comune di Demonte (CN). - Richiedente: A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (CN)

In data 13/10/2016 la società A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A., con sede in Cuneo – Corso Nizza 88, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la posa di una condotta idrica, mediante staffatura al ponte S.P. 268, con contestuale rimozione di quella esistente, sul torrente Kant in comune di Demonte (CN). In data 28/12/2016 sono pervenute le integrazioni progettuali.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Fabio Monaco, costituiti dalla relazione tecnica ed elaborati grafici, in base ai quali sono previsti i seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 sul torrente Kant, poco a valle della borgata San Maurizio:

- attraversamento aereo di una condotta idrica, staffata al ponte della S.P. n.268, sul lato di valle
- rimozione della tubazione esistente, aggraffata sul lato di monte del medesimo ponte, (attraversamento autorizzato in sanatoria con Polizia Idraulica 5063 e concesso con pratica demaniale CNA649)

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Demonte per quindici giorni consecutivi dal 14/01/2017 al 29/01/2017 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Kant.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista l'autorizzazione della Provincia di Cuneo rilasciata con nota n.694 del 21/12/2016
- visti i chiarimenti progettuali prot. n.6177 del 21/12/16 (ns prot. 56735/A1816A del 28/12/2016)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A., con sede in Cuneo – Corso Nizza 88, alla realizzazione di un attraversamento aereo con tubazione idrica, mediante staffatura al ponte S.P. 268, con contestuale rimozione di quella esistente sul torrente Kant in comune di Demonte, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. la realizzazione del nuovo attraversamento con la condotta idrica (lato valle) potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
2. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
7. a seguito di accertamento, da parte del Settore scrivente, dell'avvenuta rimozione della tubazione esistente (lato monte), si provvederà, ai sensi dell'art.15 del D.P.G.R 14/R/2004 e s.m.i., ad emettere il provvedimento di cessazione della concessione demaniale CNA649 e alla conseguente liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rimozione.
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero

- necessario o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 13. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
 14. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI